



Associazione
Culturale Ricreativa Teatrale

“DUE TORRI”

**ATTO COSTITUTIVO
E
STATUTO**

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilauno, il giorno due del mese di Gennaio a Tortoreto in Via XXIV Maggio, si sono riuniti i Signori:

- Arena Paride, nato a San Benedetto del Tronto il 13.09.1979, Cod. Fisc.: RNAPRD79P13H769G;
- Celi Roberto, nato a Giulianova il 02.07.1978, Cod. Fisc.: CLERRT78L02E058C;
- Cetroni Rinaldo, nato a Tortoreto il 06.02.1930, Cod. Fisc.: CTRRLD30B06L307J;
- Di Davide Gabriele, nato a Tortoreto il 04.10.1954, Cod. Fisc.: DDVGRL54R04I307K;
- Di Giampietro Sergio, nato a Cortino il 13.10.1949, Cod. Fisc.: DGMSRG49R13D076T;
- Guercioni Ennio, nato a Tortoreto il 01.02.1958, Cod. Fisc.: GRCNNE58B01L307A;
- Mandolese Gabriella, nata a Mosciano S. Angelo il 14.03.1956, Cod. Fisc.: MNDGRL56C54S764I;
- Panichi Nicolino, nato a Tortoreto il 17.09.1955, Cod. Fisc.: PNCNLN55P17L307V;
- Scaranari Maria Rosaria, nata a San Benedetto del Tronto il 28.01.1972,
Cod. Fisc.: SCRMRS72A68H769A;
- Sembenini Elisabetta, nata a Verona il 04.06.1966, Cod. Fisc.: SMBLBT66H44L781L.

I quali convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

I suddetti Signori dichiarano di costituire, come costituiscono una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA TEATRALE DUE TORRI";

ART. 2

L'Associazione ha sede a Tortoreto in Via XXIV Maggio;

ART. 3

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro;

ART. 4

Scopi dell'Associazione sono:

- stimolare e creare attività teatrale amatoriale;
- promuovere attività culturali, ricreative, sportive, di spettacolo, artistiche e sociali;

ART. 5

Il patrimonio è costituito dai beni mobili acquistati, dalle quote sociali, da eventuali proventi e redditi di esercizio, da eventuali contributi pubblici e privati e da eventuali lasciti;

ART. 6

L'Associazione è retta dallo Statuto composto da numero 20 articoli e firmato ai sensi di legge e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 7

A norma di Statuto stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da nove membri, che durano in carica 5 (cinque) anni e che sono rieleggibili, ed all'unanimità nominano il primo Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

GUERCIONI ENNIO – Presidente;

SEMBENINI ELEISABETTA – Vice –Presidente;

SCARANARI MARIA ROSARIA – Segretaria;

ARENA PARIDE – Consigliere;

CELI ROBERTO – Consigliere;

DI DAVIDE GABRIELE – Consigliere;

DI GIAMPIETRO SERGIO – Consigliere;

MANDOLESE GABRIELLA – Consigliere;

PANICHI NICOLINO – Consigliere.

Viene altresì nominato nelle funzioni di Direttore Artistico il Sig. CETRONI RINALDO.

Tutti gli eletti presenti accettano le cariche rispettivamente conferite.

ART. 8

L'Associazione si estinguerà se i soci si ridurranno a meno di tre o comunque si verifichi l'impossibilità di conseguire gli scopi della sua costituzione. In tal caso le attività verranno devolute ad associazione con finalità analoghe.

ART. 9

Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto, valgono le norme vigenti in materia. Le spese del presente atto, sua registrazione e relative sono a carico dell'Associazione.

I Signori hanno letto approvato e sottoscritto il presente Atto Costitutivo.

STATUTO SOCIALE

Art. 1

E' costituita con sede in Tortoreto, Via XXIV Maggio, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA TEATRALE DUE TORRI", da quanti sono intervenuti all'Atto Costitutivo e da quanti aderiranno successivamente secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica.

Art. 3

L'Associazione è un centro di vita associativa.

Compiti dell'Associazione sono:

- stimolare e creare attività teatrale amatoriale;
- promuovere attività culturali, ricreative, sportive, di spettacolo, artistiche e sociali.

Art. 4

L'Associazione allo scopo di raggiungere meglio i propri fini istituzionali può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con altre realtà associative che non abbiano fini di lucro.

Art. 5

Tutti coloro che vogliono partecipare alla vita dell'Associazione sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Art. 6

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegate per le attività future.

Art. 7

Sono soci coloro che verranno tesserati dall'Associazione e che verseranno annualmente la quota associativa fissata dal direttivo.

Art. 8

Il socio ha diritto di partecipare alle attività di gruppo. Il socio ha il dovere di prestare la propria attività per le opere associative.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone.

I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti il Direttivo, l'Assemblea provvederà ad eleggere uno o più nuovi membri.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Direttivo sui seguenti argomenti:

- formulazione dei bilanci;
- ammissioni ed estromissioni dei soci;
- modifiche allo Statuto;
- definizione delle quote associative;
- attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- formulazione del regolamento interno;
- nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Direttore Artistico.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo può disporre l'estromissione dei soci quando:

- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto;
- in qualunque modo, arrechino danni, morali o materiali all'Associazione.

Art. 12

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione.

Dura in carica cinque anni.

In caso di dimissioni il Direttivo eleggerà il nuovo Presidente.

Il Presidente può disporre di tutte le somme necessarie per la gestione, ratificando successivamente alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare e/o revocare i componenti del Consiglio Direttivo e il Direttore Artistico per incarichi vari.

Art. 13

Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in sua assenza e collabora con il Presidente.

Dura in carica cinque anni.

Art.14

Il Segretario provvede a redigere i verbali di riunione e cura l'inventario patrimoniale.
Dura in carica cinque anni.

Art.15

Il Direttore Artistico ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni.
Svolge il suo compito in piena autonomia artistica e organizzativa in aderenza con l'indirizzo del Consiglio Direttivo.
Dura in carica cinque anni.

Art.16

L'Assemblea è composta ^{da} tutti i tesserati dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio (31/12) o su richiesta del Direttivo, con preavviso scritto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti sui seguenti argomenti:

nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

approva il bilancio preventivo e consuntivo;

approva lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente.

La votazione avviene sempre per alzata di mano.

Art.17

Il patrimonio è costituito dai beni mobili acquistati, dalle quote sociali, da eventuali proventi e redditi di esercizio, da eventuali contributi pubblici e privati e da eventuali lasciti, da attrezzature ed ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.18

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe.

Art.19

Le eventuali controversie sociali o fra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno "ex bono et ex aequo", senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

I Signori sopra nominati sono presenti ed accettano l'incarico impegnandosi a sottoscrivere apponendo la loro firma per dimostrarne l'approvazione a tutti gli effetti di legge.
Letto, confermato e sottoscritto, seguono le firme:

GUERCIONI ENNIO *Ennio Guercioni*
SEMBENINI ELISABETTA *Elisabetta Sembenini*
SCARANARI MARIA ROSARIA *Maria Rosaria Scaranari*
ARENA PARIDE *Paride Arena*
CELI ROBERTO *Roberto Celi*
DI DAVIDE GABRIELE *Gabriele Davide*
DI GIAMPIETRO SERGIO *Sergio Di Giampietro*
MANDOLESE GABRIELLA *Gabriella Mandoles*
PANICHI NICOLINO *Nicolino Panichi*
CETRONI RINALDO *Rinaldo Cetroni*

REGISTRATO A GIULIANOVA addi

22 GEN. 2001

al n. 168 mod. 3 vol.

Esatte L. 260.000

(Lire *duecentosessanta mila*)

di cui L.



per INVIO
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
(Dr. *Gabriele Rascia*)



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 16 gennaio 2023

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 21,00, presso la sede dell'Associazione Due Torri in Via XX Settembre, 97 a Tortoreto, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale: approvazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Ennio Guercioni chiama alle funzioni di Segretario Loredana Di Giampaolo.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che sono presenti 15 soci su 25 associati iscritti e pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente prende la parola per esporre il primo punto all'ordine del giorno e illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, al fine di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) per l'acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale e che la modifica è fondamentale per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente fa presente altresì che la denominazione dell'Associazione è:

“Associazione Culturale Ricreativa Teatrale Due Torri APS” cioè con l'aggiunta di Associazione di Promozione Sociale.

Inoltre che le finalità e le attività di interesse generale sono specificate nello Statuto adeguato di cui si dà lettura.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo. Si procede alla lettura, articolo per articolo.

Dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità, approva, con votazione palese (per alzata di mano) il nuovo Statuto sociale nella sua integrità, composto da ben 24 articoli, che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, comma 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dell'allegato Statuto.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente Statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23,00.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il Segretario
Loredana Di Giampaolo

Il presente atto è stato qui registrato il **19 GEN. 2023**

al n° **45** serie **3**

Versamento di €. **1** del **1**

Il Presidente
Ennio Guercioni

Firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo

Il Funzionario
Ariozzi D.

3 45 19/01/2023

0,00 **TAI23L000045000TK**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TAI



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA TEATRALE DUE TORRI APS

Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- a) È istituita, nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117 / 2017, di seguito indicato come CTS) ss.mm.ii e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "Associazione Culturale Ricreativa Teatrale Due Torri", di seguito, in breve, "associazione".
- b) La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà:
"Associazione Culturale Ricreativa Teatrale Due Torri APS".
- c) Nel caso in cui l'associazione non fosse più iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non potrà utilizzare la formulazione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS".
- d) L'Associazione ha sede legale in Via XX Settembre, 97, Tortoreto (TE).
- e) È data facoltà al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità.
- f) Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria.
- g) L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.
- h) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.



Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha fini di lucro e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ed è un centro di vita associativa non violento, autonomo, pluralista, apolitico, aconfessionale, antifascista, antirazzista, laico, democratico, a carattere volontario e si ispira ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha come scopo il recupero delle tradizioni storiche, culturali, ludico-sportive e di spettacolo, che si esplicano nei seguenti settori: sociale, culturale, educativo, ricreativo, ludico-sportivo, turistico, naturalistico, di protezione ambientale, di spettacolo e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico, teatrale e rievocazioni storiche.

L'Associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- 1 – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 2 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale o religiose, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3 – formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'art. 5);



4 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

5 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

6 - L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

7 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

8 - L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

9 - L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità dell'art.85 co.4 del CTS e alla normativa vigente in materia.

10 - Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i soci la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.



11 - L'Associazione può promuovere direttamente o in convenzione o in collaborazione con altre associazioni, organi e istituzioni o Enti Pubblici sia in Italia che all'estero, lo sviluppo delle iniziative culturali, teatrali, ludico-sportive, turistiche, ambientalistiche anche con produzione di spettacoli propri o con apertura di scuole inerenti allo scopo dell'associazione.

12 - L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

13 - Allo scopo di realizzare le proprie finalità e attività di interesse generale, l'Associazione può partecipare a bandi e richiedere autorizzazioni amministrative per realizzare direttamente e/o con collaborazioni con soci e/o soggetti pubblici o privati e/o tramite convenzioni.

14 - L'Associazione può stringere partnership e/o collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni e imprese. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti.

15 - L'Associazione intende favorire attraverso il contatto con la storia, la coesione delle coscienze, la riscoperta e la promozione di attività e delle identità culturali.

16 - L'Associazione può favorire gli scambi culturali, il turismo, promuovere l'associazionismo locale, sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà.

17 - L'Associazione può organizzare e gestire di attività ludico-sportive nonché le attività musicali.

18 - L'Associazione può supportare, realizzare e partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell'Associazione.

19 - L'Associazione può svolgere l'opera per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui al n. (16), svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'Associazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche



in altri luoghi, esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività indicate nell'Art 1 comma 185 legge 296 del 27/12/2006.

20 – L'Associazione può promuovere e partecipare ad iniziative di studio, di ricerca, quali convegni, congressi, seminari, stages, etc.; pubblicare testi, atti e documenti, sia in forma occasionale che periodica, cartacea, video, su supporti informatici e web su materie che costituiscono o integrano lo scopo dell'Associazione.

e) L'Associazione si propone, inoltre di svolgere le seguenti attività:

- 1 - organizzazione di spettacoli di varia natura, disfide e tornei cavallereschi, rievocazioni cortei storici, con realizzazione di infrastrutture e attrezzature idonee;
- 2 - convegni, conferenze, eventi, mostre, esposizioni culturali e di prodotti di varia natura, degustazioni di prodotti, convivi medievali e rinascimentali, fiere, mercati, sagre, attività commerciali, gestione di parchi giochi, gestione di parchi verdi e naturali, gestione di musei, biblioteche o poli museali, gestione di beni e siti di interesse culturale (castelli, ostelli lungopercorsi storici, spazi e attrezzature per spettacoli storici, ecc.);
- 3 - gestione di servizi turistici in convenzione (promozione turistica, attività di incoming, tour operator, pro- loco, gestione di strutture turistiche);
- 4 - servizi alla realizzazione di contenuti e materiale multimediale, produzioni editoriali su supporto cartaceo o multimediale, produzione di siti e portali Internet, realizzazione, vendita e commercializzazione di spazi di pubblicità on line e off-line (garantendo l'applicazione e il rispetto delle normative sulla privacy);
- 5 - iniziative e attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- 6 - attività culturali e del turismo anche attraverso il ricorso a progetti con finanziamenti e partenariati europei;
- 7 - progetti di formazione e istruzione in collaborazione con enti di formazione professionale e/o scuole e/o istituti scolastici e/o università.



a) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dall'art.35 co.3 del CTS, aventi scopi di attività di volontariato e solidarietà nei campi sociale, culturale e ludico-sportivo, purché condividano e rispettino i principi e le norme dello Statuto, le sue finalità e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.

b) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge art.35 co.1 D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii.

c) I soci partecipano con pari diritto all'elezione degli organi sociali e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

d) sono previste le figure di Soci Onorari cioè quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati con il voto a maggioranza del consiglio direttivo, la durata della qualifica è annuale e gratuita.

e) L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

f) Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE DEI SOCI

a) La domanda di ammissione quale socio dell'Associazione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che decide - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - a maggioranza dei componenti l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. In caso di parità, nella votazione per l'ammissione, prevale il voto del Presidente.

b) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.



c) In caso di rigetto della domanda di iscrizione, questa deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta e decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI SOCI

a) I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, così come decise dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Sono altresì tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti e disciplinari tecnici interni.

b) La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

c) I soci hanno il diritto di:

- 1 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- 2 - esaminare i libri sociali attraverso una richiesta scritta e motivata al Presidente;
- 3 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 4 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- 5 - discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;
- 6 - chiedere la modifica del presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- 7 - decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

d) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.



Art. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale prenderà atto in una deliberazione.

I soci possono essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti motivi:

- 1 - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2 - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- 3 - qualora in qualunque modo arrechino danno morale o materiale all'Associazione.
- 4 - I soci decaduti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale.
- 5 - Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale, eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.
- 6 - La deliberazione con le cause dell'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare nel corso della sua prima riunione.

Art. 7 RECESSO DEI SOCI

a) I soci possono recedere in qualsiasi momento, del recesso che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo. Questo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

Il/La consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato/a primo/a escluso/a all'elezione del direttivo, diversamente la prima



Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del consiglio.

Art. 8 ORGANI ASSOCIATIVI

a) Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
3. il Presidente Onorario (eventuale);
4. la Commissione Storica (eventuale);
5. il Sindaco Revisore (eventuale);
6. il Collegio dei Probiviri (eventuale);
7. l'Organo di controllo (eventuale);
8. il Revisore legale dei conti (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono elettive.

b) Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 9 COMPITI ASSEMBLEA

a) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

b) L'Assemblea può essere convocata e svolta con modalità telematica – videoconferenza.



Partecipano all'Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria:

1. determina l'indirizzo generale dell'Associazione;
2. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
3. approva i programmi annuali delle attività;
4. elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
5. approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo o rendiconto per cassa;
6. decide l'importo della quota associativa annua su proposta del Consiglio Direttivo;
7. decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Sindaco revisore (eventuale);
8. ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri (eventuale), per quanto di competenza;
9. approva i Regolamenti interni, incluso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e i disciplinari tecnici e le loro modifiche;
10. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
11. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
12. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

e) L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche allo Statuto;
2. delibera sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
3. delibera su eventuali ricorsi o su eventi di particolare gravità;
4. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.



Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza.
- b) In seconda convocazione da indirsi almeno il giorno successivo alla prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Le eventuali proposte, non comprese nell'Ordine del Giorno, non possono essere poste in discussione. Ogni socio può rappresentare, tramite delega, non più di due soci.
- c) La convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicata ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e/o inviato per posta elettronica e/o per via telefonica, specificando data, ora, sede della riunione e ordine del giorno in discussione.
- d) L'Assemblea ordinaria delibera, tra l'altro, sui Regolamenti interni e i Disciplinari elencati all'art.8.
- e) L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) o, in sua assenza, dal Vice-Presidente che nomina, un segretario verbalizzante. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.
- f) Le votazioni per i componenti il Consiglio Direttivo e per le altre cariche sociali devono avvenire a scrutinio segreto, o su decisione della maggioranza dei presenti, a votazione palese. Tutte le altre deliberazioni possono essere votate per alzata di mano, salvo che, almeno 1/3 dei presenti, non chieda procedersi a scrutinio segreto.
- g) Terminata la votazione il Presidente comunica immediatamente i risultati. Il Consigliere che ha riportato il maggior numero dei voti, convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la designazione delle cariche all'interno di quell'Organismo.



L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente. Per modificare lo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

i) Le modifiche allo Statuto imposte da norma di legge operano ipso iure. In quel caso la variazione al testo sarà di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata alla prima assemblea dei soci.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 9 componenti. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

E' dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria su richiesta scritta di 1/3 dei soci, del Presidente, di un consigliere. In via straordinaria l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Cessa di diritto, alla comunicazione dell'avvenuta designazione delle cariche.

Il Consiglio Direttivo che può essere convocato anche per via telefonica elegge al suo interno:

- il Presidente
- un Vice-Presidente
- un Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.



a) I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimane in carica fino all'elezione del nuovo.

b) Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi dall'ufficio per altra causa, non sia più riconosciuto come proprio rappresentante dall'Organismo federato o sia cessata l'iscrizione alla Associazione dell'Organismo che lo ha espresso, il Consiglio stesso o chi lo ha nominato, provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti dell'Assemblea o, in mancanza, con votazione dell'Assemblea nella prima seduta utile. Il nuovo Consigliere scadrà insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

c) Il Consiglio Direttivo in via ordinaria è convocato, tutte le volte che necessita, dal Presidente senza formalità. In via straordinaria è convocato su proposta di uno dei consiglieri del Consiglio Direttivo. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, e sono verbalizzate.

Il Consiglio Direttivo:

1- approva ogni iniziativa dell'Associazione;

2 - formula i programmi (Programma annuale) di attività e propone la quota associativa da sottoporre all'assemblea;

3 - propone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il Regolamento interno, nel quale siano previsti, tra l'altro, l'istituzione e il funzionamento di: una Commissione storica, un Comitato Scientifico, un Comitato Organizzativo, degli eventuali Gruppi di Lavoro e i Disciplinari tecnici;

4 - nomina il Coordinatore della Commissione Storica, del Comitato Scientifico, del Comitato organizzativo, di ciascun Gruppo di Lavoro, oltre ai componenti di tali organismi;

5 - decide sull'ammissione di nuovi soci;

6 - sospende, esclude, radia i soci;

7 - attua le deliberazioni dell'assemblea;



8 - decide su eventuali controversie tra soci e consiglieri e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la materia lo richiede;

9 - decide la decadenza di un consigliere e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la materia lo richiede;

10 - predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

11 - predispone l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 del CTS;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Presidente e Organo di Amministrazione) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 PRESIDENTE

a) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati. E' eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, così come gli altri Organi dell'Associazione.

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
2. presiede il Consiglio Direttivo;
3. stipula gli atti necessari alla vita sociale;
4. cura l'attuazione delle delibere degli organi sociali ed è responsabile della buona tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali (soci, verbali, ecc.);



5. Convoca e presiede l'Assemblea;

Art. 13 REVISORE LEGALE DEI CONTI

a) Se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione che dura in carica cinque anni e che:

1. vigila sull'operato del Consiglio Direttivo;
2. verifica periodicamente la contabilità per riferirne all'Assemblea;
3. redige la relazione di presentazione dei bilanci all'assemblea.

b) È in sua facoltà intervenire, senza obbligo di avviso, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

c) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno della Associazione.

Art. 14 COLLEGIO PROBIVIRI

a) Laddove ciò sia richiesto, il Collegio dei Probiviri si compone di n. 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea per cinque anni. Nella prima seduta essi eleggono al loro interno il Presidente, il quale ha diritto di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.

b) Il Collegio è convocato dal suo Presidente, su richiesta del Presidente dell'Associazione, con Ordine del Giorno specifico; delle sedute viene redatto e sottoscritto apposito verbale da inviare al Consiglio Direttivo per i relativi adempimenti.

c) Il Collegio dei Probiviri svolge le seguenti funzioni:

1. regola i conflitti di competenza fra i vari Organi statutari;
2. decide su impugnative dei soci contro gli Organi statutari in merito alla legittimità degli atti assunti;



3. vigila sull'osservanza e sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni e dei

Disciplinari tecnici;

4. decide sui ricorsi in generale.

d) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e devono essere prese entro 30 (trenta) giorni dal ricorso, che a sua volta non può essere proposto oltre 60 (sessanta) giorni dai fatti o eventi contestati.

e) La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno della Associazione.

f) per ogni controversia che non sia definita nei modi di cui sopra, è competente, in via esclusiva, il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 15 **ORGANO DI CONTROLLO**

a) L'Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo che deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

b) L'Organo di controllo sarà composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

c) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

d) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



e) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

f) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi.

Art. 17 FINI ISTITUZIONALI

- a) Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione medesima le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
- b) Tutte le funzioni relative alle cariche sociali sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente col Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell'Associazione.
- c) In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse



generale e al perseguimento delle finalità statutarie, secondo i limiti stabiliti dall'art.36 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e dalla normativa vigente.

Art. 18 VOLONTARIATO

- a) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- b) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- c) Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- d) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- e) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- f) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.lgs 117 / 2017.
- g) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- h) L'Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- i) I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 D.Lgs. 117/17.



Art. 19 PATRIMONIO SOCIALE

a) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio rappresentato dai costumi, dalle attrezzature e altro legati allo svolgimento delle attività sociali, dai proventi delle sottoscrizioni, da eventuali versamenti volontari di soci, enti pubblici o privati, da persone fisiche anche estranee all'Associazione, da compensi ottenuti dall'Associazione per partecipazioni ad altre manifestazioni, da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi), da attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.

b) Il patrimonio sociale è composto inoltre dai beni materiali e immateriali acquistati o prodotti con l'attività dei soci, ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 RISORSE ECONOMICHE

a) L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- 1 - la quota sociale annuale versate dai soci;
- 2 - i contributi annui ordinari;
- 3 - gli eventuali contributi straordinari, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- 4 - i versamenti volontari degli associati;
- 5 - gli introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 6 - i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 7 - i contributi pubblici e privati, provenienti anche da organismi internazionali;
- 8 - i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;



9 - le donazioni ed i lasciti testamentari;

10 - le rendite patrimoniali;

11 - raccolte fondi;

12 - le entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

13 - i proventi derivanti dalle attività previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;

14 - i proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 CTS;

15 - le partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;

16 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

17 - ogni altra entrata non sopra specificata.

Art. 21 **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

b) Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

c) L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori a 220.000 euro, ai sensi dell'art.13 c.2 CTS, in caso di ricavi superiori, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, di rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

d) Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.



e) Ai sensi dell'art.13 c.6 il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- f) Il Bilancio d'esercizio o il Rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dall'art.48 c.3 del CTS.
- g) La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.
- h) Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- i) Il Bilancio Sociale potrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 22 **SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE**

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- b) L'Associazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, individuato dall'Assemblea, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 23 **NORME DI RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti



interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 24 **NORME TRANSITORIE**

- a) Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
- b) Resta inteso che: le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o immigrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- c) Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Il Segretario

Loredana Di Giampaolo

Il Presidente

Ennio Guercioni

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale Ricreativa
Teatrale Due Torri del 16 gennaio 2023**